



Comune di Basiliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2010
N. 77 del Reg. Delibere

OGGETTO: L. 244/07 ART. 3 C. 27 E SEG.. ADEMPIMENTI SULLA COSTITUZIONE O MANTENIMENTO DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE ED ALLA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI VIETATE.

L'anno **2010**, il giorno **21** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:30** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 15/12/2010 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Micelli Roberto	Sindaco	Presente
Pulina Luca	Consigliere	Presente
Pertoldi Carlo	Consigliere	Presente
Visano Reginio	Consigliere	Presente
Olivo Marco	Consigliere	Presente
Rognoni Agostino	Consigliere	Presente
Tavano Marco	Consigliere	Presente
Dalla Torre Roberto	Consigliere	Presente
Del Negro Marco	Consigliere	Presente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Peressoni Renzo	Consigliere	Assente
Monai Marco	Consigliere	Assente
Rosso Gianluca	Consigliere	Presente
Buzzolo Gianpiero	Consigliere	Assente
Del Giudice Severino	Consigliere	Presente
Pascolo Nicola	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Micelli Roberto** nella sua qualità **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.3, comma 27 della legge n.244/2007 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 (tra cui i Comuni), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società;
- il successivo comma 28 stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27;
- secondo quanto disposto dal successivo comma 29 entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della finanziaria 2008, ovvero entro il 31.12.2010, le amministrazioni di cui al citato D.Lgs.n.165/2001, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- l'art.14, comma 32, della L.122/2010 stabilisce che, fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 su descritti, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Inoltre entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n.78/2010, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione suddetta non si applica alle società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite;

CONSIDERATO che l'ultimo periodo del suddetto comma testualmente recita: *“Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”*;

PRESO ATTO che allo stato attuale, non essendo stato adottato da parte del Ministero alcun decreto attuativo/interpretativo del comma 32, art.14, della L.122/2010 di conversione del D.L. n.78/2010, si ritiene opportuno procedere alla ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Basiliano, con l'obiettivo di perseguire le finalità dell'art.3, commi 27, 28 e 29 della L.244/2007 e dell'art.14, comma 32, della L. 122/2010;

RILEVATO:

- che le novità introdotte dall'art.3, commi 27 e segg., della sopraccitata legge, hanno lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità di condizioni tra gli operatori economici;
- che pur avendo l'art.71, comma 1, lett.e) (Società pubbliche) della L.n.69/2009 modificato il suddetto comma 27 sopprimendo le parole *“o indirettamente”*, limitando così l'indagine alle sole partecipazioni dirette del Comune, detta previsione, peraltro, non può limitare al Comune di decidere in merito alle partecipazioni indirette, ciò in base all'art.42, comma 2, lett.e) e g) del D.Lgs n.267/2000 in materia di competenza esclusiva consiliare sull'organizzazione dei pubblici servizi e sugli indirizzi alle aziende partecipate, né può significare che debba essere

ceduta interamente una partecipata diretta con tutte le sue controllate oppure mantenuta, senza possibilità di soluzioni intermedie (appunto, la cessione solo di alcune partecipazioni indirette comunali);

- che la nozione di servizi di interesse generale, va ricondotta alla definizione presente nel trattato dell'Unione Europea che vi annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione oltreché ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. In altre parole, si tratta di servizi pubblici rivolti all'intera collettività, non importa in quale forma gestiti, né il regime tariffario applicato per la loro fruizione;

PRESO ATTO che, per la definizione delle finalità istituzionali attribuite al Comune, si deve fare riferimento a quanto disposto o previsto:

a) dalla Costituzione secondo cui:

- o i Comuni sono enti autonomi con proprie funzioni (art. 114)
- o ai Comuni sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118);
- o i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie o conferite (art. 118)
- o Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118);

b) dal Libro Verde sui servizi di interesse generale della Commissione delle Comunità Europee del 21.5.2003, che al punto 17 precisa quanto segue: *l'espressione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato di Roma; essa è definita nel trattato o nella normativa derivata; tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico; il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione; tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico;*

c) dal DLgs 267 / 2000 secondo cui:

- o in base all'art. 13, comma 1, *spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;*
- o in base all'art 112, c.1, *gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;*

dall'art.13 DL 223/2006, convertito con la Legge 248/2006 e modificato dalla Legge 99/2009, in base al quale (nel prosieguo, "DL 223 / 2006") *le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.*

- dalle previsioni contenute all'art.2 dello statuto comunale;

PRECISATO che ai fini della presente deliberazione la ricognizione dei requisiti di cui al comma 27 della L.244/2007 può essere ricondotta alla presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- espletamento di un servizio di interesse generale nella nozione comunitaria desunto dall'analisi degli statuti societari;
- connessione del servizio di interesse generale alle funzioni tipiche dell'ente comunale come desunte dal TUEL;
- territorialità del servizio svolto dalle società per conto dell'ente locale desumibile da convenzioni, contratti di servizio, atti di affidamento o concessione;
- identificazione dei beneficiari dei servizi nella collettività locale riconducibile, ad esempio, alla natura tariffaria dei proventi e/o al rischio imprenditoriale assunto dalla società;

RIBADITO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente a società di capitale e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.2), del D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL);

ATTESO che l'art.19, comma 2, della L.102/2009 di conversione del D.L. n.78/2009 ha apportato all'art.3, comma 28, della L.n.244/2007, ultima parte, la seguente modifica: *“La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”*;

RIBADITO che si ritiene opportuno, in considerazione delle normative vigenti in materia, avviare l'iter procedurale relativo alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dall'Ente, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge, come sopra specificati;

OSSERVATO preliminarmente che due S.P.A. di servizi pubblici locali (servizio idrico e servizio raccolta e smaltimento rifiuti), di cui questo ente fa parte, nascono dalla trasformazione obbligatoria di consorzi pubblici;

VISTO l'allegato prospetto Sub A), facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, con cui si è effettuata l'analisi delle società in cui il Comune di Basiliano detiene partecipazioni;

TENUTO conto che il quadro di raccordo tra le attività svolte dalle società elencate all'allegato Sub A) nell'interesse del Comune e quelle più generali svolte dalle medesime ai sensi e per gli effetti dei rispettivi statuti, è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

RELAZIONE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE		
Società	Attività svolta per l'ente	Attività della Società
C.A.F.C. Spa	Gestione del servizio Idrico e fognatura	OGGETTO SOCIALE: art.4, lett.e) dello Statuto CAFC Spa – (custodito agli atti del Comune)
A & T Spa	Servizio di igiene ambientale: raccolta e smaltimento rifiuti	OGGETTO SOCIALE: art. 3 dello Statuto A & T Spa (custodito agli atti del Comune)
AMGA – Azienda Multiservizi SPA	Manutenzione impianti di riscaldamento. Attività affidata inizialmente a seguito gara, poi	OGGETTO SOCIALE : art.4 Statuto Amga Multiservizi Spa – (custodito agli atti del

	rinnovato incarico in forma diretta per esiguità d'importo. Trattasi, comunque, di affidamento non connesso alla partecipazione posseduta	Comune)
FRIULENERGIE S.R.L.	NESSUNA	OGGETTO SOCIALE: si veda Statuto (custodito agli atti del Comune)

RITENUTO necessario esplicitare per ciascuna società partecipata gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento o meno delle partecipazioni detenute:

C.A.F.C. SPA

Considerato che con delibera consiliare n. 74 del 28.09.2000, il Comune di Basiliano ha approvato la trasformazione in SPA del Consorzio per l'Acquedotto Friuli Centrale a cui aveva aderito con propria partecipazione per la gestione del servizio idrico integrato;

Vista la delibera del consiglio comunale n.9 del 10.01.2006 avente per oggetto "L.R. 13/05 "Approvazione convenzione e statuto del Consorzio "Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli" per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione";

Preso atto che il CAFC SPA (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA, in esito all'atto di fusione per incorporazione ex art.2501 C.C. del 23.11.2010) è gestore multi comunale salvaguardato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per lo svolgimento del ciclo idrico integrato, costituito dai segmenti di acquedotto, fognatura, depurazione;

Rilevato che si tratta di un servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'attività economica locale, pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune;

Ritenuto il mantenimento della partecipazione attualmente posseduta pienamente coerente con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

A & T 2000 SPA

Considerato che con delibera consiliare n. 58 del 26.09.2003, il Comune di Basiliano ha approvato la trasformazione in SPA del Consorzio Azienda A & T 2000 a cui aveva aderito con propria partecipazione per la gestione dell'intera filiera dei rifiuti per conto dei Comuni ad esso aderenti nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

Rilevato che l'A&T 2000 SPA è gestore multicomunale per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti, costituito dai segmenti della raccolta, del trasporto, dello spazzamento, dello smaltimento (servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'economica), e pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune.

Ritenuto di mantenere la partecipazione attualmente posseduta in quanto si ritiene pienamente coerente con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

AMGA MULTISERVIZI SPA

Considerato che con delibera consiliare n. 49 del 23.06.2000, il Comune di Basiliano ha aderito alla Società AMGA Multiservizi Spa con propria partecipazione per la gestione di diversi servizi pubblici

locali rientranti tra le attività elencate all'art.4 dello Statuto della società;

Rilevato che attualmente l'attività svolta per il Comune di Basiliano dalla società di che trattasi riguarda la manutenzione degli impianti di riscaldamento, ovvero un'attività

1) realizzabile da qualsiasi ditta o società operante sul mercato;

2) senza alcun effetto diretto sulla comunità di Basiliano;

Ritenuto, pertanto, che il presupposto essenziale di "servizio di interesse generale" previsto dalle vigenti norme in materia di società partecipate, per questa tipologia di attività, non sussista. L'ente, infatti, non ha affidato all'Amga Multiservizi Spa alcun servizio che produca effetti sulla collettività locale del Comune di Basiliano, requisito più volte ribadito dalla Corte dei Conti (Parere n.100 del 2009 Corte Conti Puglia);

Ritenuto, pertanto, di proporre la dismissione delle azioni attualmente possedute;

FRIULENERGIE SRL

Vista la delibera consiliare n. 8 del 19.02.2007 avente per oggetto "Conformazione In House di CAFC Spa – Convenzione intercomunale, Statuto e Progetto di scissione del ramo aziendale gas" con la quale, tra l'altro, è stata deliberata la costituzione di CAFC ENERGIA SRL;

Rilevato che in data 11.07.2008 l'assemblea dei soci approvava modifiche statutarie, tra le altre, la variazione del nome della società da CAFC energia Srl a FRIULENERGIA srl;

Analizzato l'oggetto sociale della suddetta società;

Rilevato che le attività svolte dalla società di che trattasi, pur potendosi astrattamente configurare come "servizio di interesse generale", nella fattispecie si ritiene che tale presupposto normativo essenziale non sussista in quanto l'ente non ha affidato alla Friulenergie Srl alcun servizio e quindi tali attività, come già specificato per la società Amga, non hanno impatto sulla comunità locale del Comune di Basiliano;

Ritenuto, pertanto, di proporre anche per questa Società la dismissione delle azioni attualmente possedute;

PRESO ATTO che il Comune di Basiliano detiene anche n.3 partecipazioni nel C.E.V. – Consorzio Energia Veneto – a fronte di un versamento iniziale di € 50,00, con una percentuale di partecipazione pari allo 0,1117%, il tutto meglio specificato nell'allegato Sub. A) succitato – Aderito con atto consiliare n. 83 del 25.11.2004;

RILEVATO che il CEV si è costituito nel 2002 ai sensi dell'art.2612 e seguenti del Codice Civile e si configura, sostanzialmente, come un gruppo di acquisto tra Enti il cui compito principale è quello di acquistare energia alle migliori condizioni possibili e di fornirla, poi, agli enti associati. Inoltre fornisce assistenza agli associati in materia di risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche alternative. Non si ritiene rientri, quindi, nella fattispecie delle "Società" di cui agli artt. 27, 28, 29 della L.244/2007 e art.14, comma 32, del D.L. 78/2010, configurandosi come un "consorzio";

PRESO ATTO che, nonostante si tratti di un Consorzio, si ritiene comunque opportuno valutare la sussistenza dell'interesse per il Comune di Basiliano al mantenimento della partecipazione al Consorzio CEV, permettendo in questo modo una riduzione dei costi per il consumo di energia elettrica oltre che consulenza in materia di risparmio energetico utilizzando fonti energetiche alternative;

VERIFICATI i dati contabili, riassunti all'allegato Sub A), da cui si desume una solidità economica del consorzio che sommata alle finalità del CEV stesso su descritte, rendono opportuno e conveniente per il Comune di Basiliano continuare a mantenere la quota partecipativa al Consorzio CEV;

DATO ATTO che con successive deliberazioni del Consiglio, per quanto di competenza, si affronteranno i temi dell'adeguamento alle previsioni di cui all'art.23bis, cc.2 ed 8 DL 112/2008 (come convertito dalla Legge 133/2008 e modificato / integrato dall'art.15, c.1 Legge 166 / 2009) e dell'art.2 DPR 168/2010;

DATO ATTO infine di quanto segue:

- la Camera ha approvato il 19 Novembre 2010, il disegno di legge (C. 3778-A) concernente *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*;
- il provvedimento risulta ad oggi all'esame del Senato;
- nel testo approvato dalla Camera è stata inserita la seguente disposizione: *ai fini dell'applicazione dell'art. 14, c. 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, al c. 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi*;
- con la probabile modifica apportata di cui sopra, l'art.14, c.32 DL 78/2010 come convertito dalla Legge 122 / 2010 risulterebbe il seguente.

Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.

Entro il 31 dicembre 2011 i comuni [con popolazione inferiore a 30.000 abitanti] mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

DATO ATTO dell'ampia e articolata illustrazione fatta dal Sindaco;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti da parte del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.LGS. 267/00;

VISTA la Legge n.244/2007 ed il D.L. n.78/2010 (legge n.122/2010 di conversione);

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

POSTA in votazione la presente deliberazione, risultando

PRESENTI n. 14

ASSENTI n. 3 (R. Peressoni, assente giustificato; G.P. Buzzolo; M. Monai)

VOTANTI n. 14

FAVOREVOLI n. 14

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art.3, commi 27, 28, e 29 della L.244/2007 e dell'art.14, comma 32 del D.L. n.78/2010 (convertito nella L.122/2010), il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Basiliano alle società di seguito indicate, in quanto, per le motivazioni espresse nelle premesse, le medesime svolgono attività rientranti tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

- **CAFC SPA;**
- **A&T 2000 SPA;**

2) di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta, nonché ai responsabili della struttura comunale competenti per materia, nel rispetto delle prerogative e responsabilità di ciascuno, al fine di procedere, ai sensi della normativa citata di cui al precedente punto 1) e per quanto indicato in narrativa, la dismissione/cessione della partecipazione delle società **FRIULENERGIE SRL** e **AMGA MULTISERVIZI SPA** in quanto le attività svolte non rientrano tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, né possono configurarsi come "servizio di interesse generale";

3) di impegnare il Sindaco e la Giunta a che riferiscano periodicamente in Consiglio Comunale in corrispondenza della fasi più rilevanti delle procedure di cui al precedente punto 2);

4) di autorizzare, pur non rientrando nella fattispecie di Società e quindi nelle disposizioni normative di cui all'oggetto, anche il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Basiliano al Consorzio CEV;

5) di disporre, ai sensi dell'art.19, comma 2 (Società Pubbliche) della L. 102/2009 (di conversione del D.L. n.78/2009) di modifica dell'art.3, comma 28, della L.244/2007, la trasmissione del presente atto alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19, della l.r. 21/2003 e s.m.i..

PRESENTI	n. 14
ASSENTI	n. 3 (R. Peressoni, assente giustificato; G.P. Buzzolo; M. Monai)
VOTANTI	n. 14
FAVOREVOLI	n. 14

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19, della l.r. 21/2003 e s.m.i..

M S /

PARERE DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria

FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile

f.to Dott.ssa Sabbadini

Milena 07.12.2010

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Micelli Roberto

Il Segretario
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2010 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 06/01/2011, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 22/12/2010

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dr.ssa Sabrina Feruglio

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2010 al 06/01/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li 07/01/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Sabrina Feruglio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2010.

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Di Bert Dott. Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 22/12/2010

Il Responsabile
Dr.ssa Sabrina Feruglio